



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con il

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha previsto la predisposizione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 615, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 recante "Approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2019;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la graduatoria per l'assegnazione delle risorse, come definite dal Piano, alle Regioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2020, n. 81, di riparto delle risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei



lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”;

VISTO l'articolo 4, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, che, al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, per un totale di 96 milioni di euro;

CONSIDERATO che il comma 3-*quater* dell'articolo 4 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e il riparto dei contributi di cui al comma 3-*ter* del medesimo articolo in favore delle Regioni e delle Province autonome che tengano conto dell'effettiva capacità di utilizzo delle risorse;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 dicembre 2021, n. 530, relativo al riparto delle risorse di cui alla misura M2C2-investimento 4.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al suddetto decreto ministeriale n. 530/2021, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate agli enti locali, in sede di Conferenza unificata del 16 dicembre 2021 è stata formalizzata la richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, in occasione del prossimo riparto delle risorse stanziare dal predetto decreto-legge n. 121/2021, sia data priorità alle Regioni e Province autonome con capoluoghi di provincia che non siano città metropolitane e con livelli di inquinamento prossimi alle soglie massime fissate dall'Unione europea;

RITENUTO pertanto, dando seguito alle indicazioni formalizzate in sede di Conferenza Unificata, di destinare le risorse di cui al citato decreto-legge n. 121/2021, all'acquisto da parte delle Regioni Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, e delle Province autonome di Trento e Bolzano di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno, da utilizzare per il servizio extraurbano e suburbano;

RITENUTO di utilizzare per il riparto delle risorse di cui al punto precedente gli stessi criteri ed indicatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 febbraio 2020, n. 81, in attuazione delle disposizioni del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile e, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri ed indicatori relativi alla popolazione residente ed alla estensione territoriale (superficie);

VISTI gli Allegati 1 e 2 al presente decreto;



VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA l'intesa espressa in Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2022;

DECRETA

Articolo 1
(Assegnazione e riparto delle risorse)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 3-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, sono assegnati alle Regioni Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, per un totale di 96 milioni di euro.

L'ammontare di tali risorse trova copertura finanziaria sul capitolo 7248, piano gestionale n. 13, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, in coerenza con le disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile di cui al 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2019.

3. Il riparto complessivo delle risorse tra le Regioni di cui al comma 1 e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l'indicazione del numero minimo di autobus da acquistare e la quota complessiva di risorse da destinare alle regioni del sud pari al 37,80%, è riportato nell'Allegato 1 al presente decreto e nell'Allegato 2 è indicato il riparto delle risorse per le annualità dal 2022 a 2035.



Articolo 2 **(Modalità di utilizzo delle risorse)**

1. Gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1 sono le singole Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 utilizzano le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma successivo.
3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 potranno utilizzare le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie o esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, o soggetti individuati dalle norme regionali, o soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designati.
4. Gli enti beneficiari o i soggetti attuatori attestano, tramite il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 13, che le forniture di autobus di cui al presente decreto non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 3-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 3 **(Spese ammissibili e tempistica)**

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di autobus, comprensive degli attrezzaggi previsti dall'articolo 4, comma 2.
2. Sono ammesse a contribuzione, anche parziale, le spese amministrative di gestione gara e contratto, per un importo non superiore al 2 per cento del contributo assegnato. Sono esclusi in ogni caso i costi relativi alle spese di manutenzione.
3. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori o delle forniture.
4. L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
5. Sono ammesse a contributo le forniture dei mezzi le cui procedure siano iniziate in data successiva al 10 settembre 2021 con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. L'acquisto dei mezzi è effettuato con il relativo ordine, entro e non oltre il 31 ottobre 2024, per l'utilizzo delle risorse delle annualità fino al 2023, ed è



effettuato non oltre il 31 ottobre dell'anno di inizio di ciascuno dei trienni delle rimanenti annualità per l'utilizzo delle relative risorse.

7. L'ordine di acquisto è costituito da un contratto senza opzione, contratto applicativo o ordinativo sulla base di un vigente accordo o contratto quadro, oppure contratto derivante dalla cessione parziale od integrale di contratto stipulato da impresa esercente servizi della medesima tipologia o da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 4 **(Tipologia di autobus ed attrezzaggi)**

1. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui all'articolo 1 devono appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:
 - idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
 - conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
 - dispositivi per la localizzazione;
 - predisposizione per la validazione elettronica;
 - sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli;
 - dotazioni ed equipaggiamenti riguardanti la security a bordo tramite telecamere per sorveglianza a circuito chiuso, chiamata in caso d'emergenza, nonché la sicurezza del conducente tramite adeguata protezione della relativa postazione, secondo le linee guida nazionali o altre modalità previste dalla regione.
3. Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette, possono essere ammessi al finanziamento nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del veicolo.

Articolo 5 **(Modalità di erogazione delle risorse)**

1. Le risorse sono erogate, all'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno delle stesse, a seguito di istanza da parte delle Regioni e delle Province autonome secondo quanto previsto all'articolo 6 e nei limiti delle risorse disponibili, con le seguenti modalità:
 - a) erogazione a titolo di anticipazione, pari al 40 per cento delle risorse assegnate oggetto degli ordinativi di cui all'articolo 3 comma 6, previa rendicontazione dell'avvenuta stipula dei medesimi ordinativi;



- b) erogazione a saldo alla rendicontazione di utilizzo delle risorse oggetto degli ordinativi di cui alla lettera a), a seguito del completamento della fornitura degli autobus finanziati.
2. L'erogazione delle risorse con le modalità di cui al comma 1 non può superare le risorse disponibili nell'anno al momento dell'erogazione stessa.
 3. Le risorse per le forniture di autobus finanziate con il presente decreto, relativamente alle annualità fino al 2023 e, separatamente, alle annualità di ciascuno dei trienni successivi fino al 2035, possono essere erogate, in alternativa alle modalità di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto al comma precedente, in un'unica soluzione con istanza trasmessa al verificarsi delle condizioni di cui al richiamato comma 1, lettera b).
 4. Le erogazioni sono effettuate su specifica istanza trasmessa dalla singola Regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, corredata da idonea rendicontazione nei termini di cui all'articolo 6.

Articolo 6 **(Istanze - rendicontazioni - documentazione)**

1. Le Regioni e le Province autonome beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, nel termine di **90** giorni dalla comunicazione da parte del MIMS dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, comunicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i CUP che identificano le forniture ammesse a finanziamento.
2. **I CUP di cui al comma 1** devono essere validi, ai sensi dell'art 11 commi 2bis, 2 ter, della legge 16 gennaio 2003. La mancata comunicazione dei CUP entro i termini stabiliti al comma 1 comporta la decadenza del finanziamento.
3. L'istanza per usufruire dell'anticipazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per le risorse fino al 2023 e, separatamente, per le risorse relative a ciascuno dei quattro trienni successivi, è trasmessa entro 120 giorni dai termini di cui all'articolo 3, comma 6, corredata da un prospetto predisposto dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con i seguenti contenuti:
 - nominativo della regione, del dirigente responsabile e data di compilazione del prospetto;
 - contributo statale suddiviso per annualità con riferimento al biennio/triennio di risorse di cui si richiede l'anticipazione;

e per ciascuno degli ordinativi distribuiti per righe:



- estremi dell'istanza di anticipazione (numero di protocollo e data);
- oggetto dell'ordinativo (autobus comprensivi degli attrezzaggi previsti dall'articolo 4, comma 2, spese amministrative nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, eventuali ulteriori attrezzaggi nei limiti di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3);
- estremi ordine d'acquisto (CUP, CIG, data);
- costo fornitura in funzione dell'oggetto dell'ordinativo come dettagliato nei punti precedenti;
- assegnazione di risorse all'ordinativo;
- eventuale cofinanziamento in liquidità;
- rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2;
- quantità di autobus per tipologia di servizio (extraurbano, suburbano e urbano) e tipologia di alimentazione (metano, elettrica, idrogeno);
- tipologia degli attrezzaggi opzionali.

4. L'istanza per l'erogazione del saldo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) per le risorse fino al 2023 e, separatamente, per le risorse relative a ciascuno dei quattro trienni successivi, è trasmessa con nota sottoscritta dal dirigente responsabile, unitamente ad un prospetto predisposto dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con i seguenti contenuti:

- tabella riepilogativa dei dati finanziari relativi all'investimento del biennio/triennio di riferimento;
- dichiarazione di utilizzo esclusivo delle risorse rendicontate per il solo acquisto di autobus o per spese amministrative nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, e per eventuali ulteriori attrezzaggi nei limiti di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
- dichiarazione di possesso dei requisiti obbligatori per gli autobus oggetto degli ordinativi rendicontati;
- dichiarazione di assunzione del vincolo di destinazione per gli autobus oggetto degli ordinativi rendicontati, di cui all'articolo 8;
- dichiarazione di assunzione del vincolo di reversibilità per gli autobus oggetto degli ordinativi rendicontati, di cui all'articolo 9;
- dichiarazione di utilizzo delle eventuali economie derivanti dai ribassi di gara per l'implementazione del piano di investimento relativo al biennio/triennio corrente, di cui all'articolo 7, comma 2;
- dichiarazione di utilizzo delle eventuali economie derivanti da risorse non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 3, comma 6;
- dichiarazione di rinuncia all'utilizzo delle eventuali economie riscontrate in fase di rendicontazione;



- dichiarazione di apposizione del logo sugli autobus rendicontati, di cui all'articolo 10;
 - dichiarazione di disponibilità della documentazione tecnica e di spesa indicata nel prospetto di rendicontazione presso la sede della regione beneficiaria delle risorse erogate con il presente decreto di riparto;
 - dati identificativi di ogni ordinativo con riferimento al prospetto già fornito in fase di istanza di anticipazione.
5. Limitatamente alla quota di contributo a saldo di cui al comma precedente, dovrà essere fornito l'elenco delle fatture eventualmente ancora non quietanzate ovvero non ancora liquidate. In tal caso, a seguito del saldo delle stesse, entro 90 giorni dall'erogazione da parte del ministero, la regione/provincia autonoma provvede ad inviare al ministero le relative dimostrazioni di quietanza e/o i relativi atti di liquidazione.

Articolo 7

(Risorse non utilizzate – economie - revoca delle risorse)

1. Le risorse per l'acquisto delle forniture di autobus non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 3, comma 6, possono essere ancora utilizzate entro il termine di cui allo stesso comma 6 relativo al triennio successivo.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie derivanti da ribassi di gara possono essere immediatamente utilizzate per implementare il piano di investimento mediante l'acquisto di ulteriori unità autobus, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, previa comunicazione al Ministero di avvenuta implementazione del piano medesimo.
3. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate al completamento delle forniture sono revocate se non riutilizzate entro dodici mesi dal completamento del programma di investimento originariamente ammesso a contributo.
4. Le risorse erogate a titolo di anticipazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono revocate a causa della mancata trasmissione, entro 24 mesi dall'erogazione, di istanze successive di rendicontazione a saldo e di cui all'articolo 6, comma 4.
5. Le risorse erogate a titolo di saldo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono revocate in caso di mancata trasmissione, entro il termine indicato all'articolo 6, comma 5, della documentazione prevista dal medesimo comma 5, per la quota di risorse corrispondente.
6. L'acquisto di un numero di unità di autobus inferiore rispetto al quantitativo minimo previsto nell'Allegato 1 comporta la revoca delle risorse assegnate per



la quota parte corrispondente alla quantità di autobus non acquistata, calcolata sulla base del costo medio unitario ricavabile dall'Allegato 1.

7. Le risorse revocate di cui ai commi precedenti e già erogate, sono restituite allo Stato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, mediante versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 8 **(Vincolo di destinazione)**

1. Gli autobus finanziati con le risorse di cui al presente decreto sono destinati ai servizi di trasporto pubblico extraurbano, suburbano e urbano della regione/provincia autonoma beneficiaria, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 157, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

Articolo 9 **(Vincolo di reversibilità)**

1. Gli autobus finanziati sono di proprietà della regione/provincia autonoma assegnataria delle risorse o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore di amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 10 **(Pubblicità)**

1. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto al logo dello Stato italiano e, in successione, allo stemma con denominazione della regione/provincia autonoma assegnataria, l'espressione "*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili*", apposto e mantenuto in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati.



Articolo 11 (Verifiche)

1. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione del piano delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale.
2. La regione/provincia autonoma dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Articolo 12 (Varie)

1. In conformità alla normativa vigente ed ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, non sono ricompresi gli ammortamenti corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta con il finanziamento di cui all'articolo 1.

Articolo 13 (Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è effettuato dal soggetto attuatore ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo al citato sistema, gli interventi finanziati sotto la voce: "L.156/2021- rinnovo mezzi su gomma ad alimentazione alternativa". Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione degli interventi, o individuano i soggetti attuatori degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.



Articolo 14
(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Allegato 1 - RIPARTO DELLE RISORSE

Importo totale	96.000.000,00 €	
Risorse al sud	36.288.583,00 €	37,80%

REGIONE	NORD/SUD	(DM 81/2020 allegato 1) - %	%	IMPORTO	Numero autobus minimo da acquistare al 2035
ABRUZZO	S	3,15%	15,07%	14.467.200,00 €	21
BASILICATA	S	2,34%	11,20%	10.752.000,00 €	15
FRIULI VENEZIA GIULIA	N	2,89%	13,83%	13.276.800,00 €	19
MARCHE	N	3,53%	16,88%	16.204.800,00 €	23
MOLISE	S	2,41%	11,53%	11.068.800,00 €	16
UMBRIA	N	2,38%	11,36%	10.905.600,00 €	16
VALLE D'AOSTA	N	1,45%	6,94%	6.662.400,00 €	10
PA BOLZANO	N	1,44%	6,90%	6.624.000,00 €	9
PA TRENTO	N	1,32%	6,29%	6.038.400,00 €	9
TOTALE		20,91%	100%	96.000.000,00 €	138



Allegato 2 - RIPARTO PER ANNUALITA'

			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
REGIONE	IMPORTO 2022-2035	%	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ABRUZZO	14.467.200,00	15,07%	753.500,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00
BASILICATA	10.752.000,00	11,20%	560.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
FDG	13.276.800,00	13,83%	691.500,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00
MARCHE	16.204.800,00	16,88%	844.000,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00
MOLISE	11.068.800,00	11,53%	576.500,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00	807.100,00
UMBRIA	10.905.600,00	11,36%	568.000,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00
VALLE D'AOSTA	6.662.400,00	6,94%	347.000,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
PA BOLZANO	6.624.000,00	6,90%	345.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
PA TRENTO	6.038.400,00	6,29%	314.500,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00
TOTALE	96.000.000,00	100%	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

